



REGIONE SICILIANA

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento delle Autonomie Locali

Servizio 3

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977 recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di enti locali;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con l.r. 16.3.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 23 dicembre 1962, n. 25 e successive modificazioni, relativa all'istituzione ed il funzionamento dell'Ufficio Ispettivo costituito presso l'Assessorato regionale degli Enti locali per lo svolgimento degli speciali controlli ispettivi e sostitutivi presso gli enti locali siciliani;

VISTO l'art. 24 della l.r. 3 dicembre 1991, n. 44, nonché il successivo art. 26 in ragione del quale *“I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.”*;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo n. 68;

VISTO il D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 relativo alla composizione dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie locali;

VISTO l'art. 1, comma 2, della l.r. 1.10.2015, n. 23;

VISTO il D.P.Reg. 777/Area 1/S.G. del 15.11.2022 con il quale è stato costituito il Governo della Regione e l'On.le Andrea Barbaro Messina è stato preposto all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”*;

CONSIDERATO che la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”* all'art.51, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 dicembre 2021, n. 31, prevede, tra l'altro, che *“le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell'articolo 7 bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell'articolo 14 bis sono svolte rispettivamente dall'Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta”*;

RILEVATO che, le funzioni della Conferenza Metropolitana, per espresso richiamo effettuato dalla L.R. 31/2021 al comma 2 dell'art. 14 bis della L.R. 15/2015, sono limitate *“all'approvazione del regolamento per il proprio funzionamento, dei bilanci di previsione, pluriennali e consuntivi, oltre ad assumere temporaneamente il ruolo di organo di indirizzo politico e di controllo degli enti di Area vasta”*;

VISTA la nota prot. n. 39601 del 7.8.2024, acquisita in pari data al prot. gen. del Dipartimento delle Autonomie Locali con il n. 12863, a firma del Vice Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, con la quale è stato chiesto di nominare un commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitano per l'adozione di due deliberazioni, la cui competenza non è attribuita alla Conferenza Metropolitana, di seguito elencate:

- Proposta n. 27 del 16.07.2024 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA”*.

- Proposta n. 25 del 12.07.2024 avente ad oggetto “*RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/00, DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI EURO 41.508,28 (QUARANTUNOMILACINQUECENTOOTTO/28). ESECUZIONE SENTENZA N. 2288/2024 DEL 09/05/2024, PUBBLICATA IL 10/05/2024, DEL TRIBUNALE DI CATANIA – III SEZIONE CIVILE. RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. SINISTRO DEL 20/09/2013. S.P. 7/III. GIUDIZIO: ZAGAMI R. M. C/CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA E PUBBLISERVIZI.*”.

CONSIDERATO che l'art. 24 della l.r. 44/1991, prevede che “*qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario*”;

RILEVATO che l'obbligatorietà degli atti in questione deriva, per quanto attiene alla proposta n. 27, dalla direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, come recepita dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 con particolare riguardo all'art. 3, comma 7, e, per quanto attiene alla proposta n. 25, da quanto previsto dall'art. 194 del d.lgs. 267/2000 e che l'Ente non è in grado di adempiere autonomamente, in ragione dell'assetto delle competenze degli organi definite dalla normativa citata;

RITENUTO, pertanto, di dover incaricare un componente dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento delle Autonomie Locali di cui al citato D.D.G. n. 30 del 13.2.2024 affinché adotti l'atto sopra citato in sostituzione del Consiglio Metropolitano;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

D E C R E T A

Art. 1

Il sig./dott. RIELA FRANCESCO è nominato Commissario ad acta per l'adozione degli atti in premessa, che qui si intendono per intero richiamati, in sostituzione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Catania.

Art. 2

Al Commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con decreto dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica n. 40 dell'8 giugno 2012 ed il rimborso delle spese sostenute, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'Ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Dipartimento ai sensi dell'articolo n. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento i soggetti legittimati potranno presentare ricorso, entro 60 giorni, avanti al T.A.R. Sicilia - Palermo o, alternativamente, entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 04/09/2024

*L'Assessore
On. Dott. Andrea Barbaro Messina*